

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPGE UT GENOVA 1

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 4698
ATTO PRIVATO SERIE 3
STIPULATO IL 06/11/2020 REGISTRATO IL 10/11/2020
NUMERO ELENCO ATTI P100560

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: 95027430107 CENTRO LIGURE METODO BILLINGS
ID. TELEMATICO: TLG20L004698000XF

ATTO ESENTE

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
N.ORD. COD.FISC.
1 - 95027430107

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI
N.ORD. Progr. DESCRIZIONE
1 001 - H000 COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE ED ENTE SENZA CONFERIMENTI
VALORE DICHIARATO : 0,00
DANTI CAUSA SOGGETTI: 1

NOTE:
PROT 145230 STATUTO ODV

Centro Ligure Metodo Billings OdV

STATUTO

Art. 1

(Denominazione e sede)

È costituita nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: "Centro Ligure Metodo Billings OdV". Assume la forma giuridica di Organizzazione di Volontariato.

L'organizzazione ha durata illimitata e la sede legale è stabilita dal Consiglio Direttivo, nel comune di Genova.

Essa non ha scopo di lucro, ogni servizio viene prestato gratuitamente da associati e volontari.

Intende essere a servizio delle persone nella solidarietà, in riferimento costante al Magistero della Chiesa Cattolica ed in stretto collegamento con il Centro Nazionale di Coordinamento del Metodo Billings, attualmente Centro Studi e Ricerche per la Regolazione Naturale della Fertilità dell'Università Cattolica "S. Cuore" di Roma.

Art. 2

(Statuto)

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa

Art. 4

(Finalità e attività)

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Fine dell'Associazione è quello di promuovere con l'attività volontaria, spontanea e gratuita dei suoi esperti una attività culturale di interesse sociale con finalità educativa di formazione alla responsabilità verso la procreazione e verso la famiglia per mezzo della diffusione del Metodo Billings secondo quanto previsto dalla D. Lgs. 117/2017 art. 5 comma 1 alla lettera d ("educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa")

Al fine di cui sopra, a titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni dell'Associazione si concretizzeranno in:



- a) promuove una cultura di responsabilità reciproca nei coniugi e di responsabilità verso i figli presenti e futuri;
- b) promuove nella società una educazione dei giovani alla responsabilità verso l'amore, la famiglia e la vita;
- c) diffonde, attraverso i suoi esperti, i Metodi Naturali per la regolazione della fertilità come strumento di conoscenza e di formazione personale nell'accettazione di se stessi;
- d) promuove l'insegnamento del Metodo Billings come strumento utile sia a ricercare, che a rinviare il concepimento;
- e) provvede, attraverso apposita Scuola, alla formazione di insegnanti del Metodo Billings che sappiano trasmettere lo stile di vita dei Metodi Naturali ed insegnare le modalità di utilizzo del Metodo stesso, in conformità alle direttive del Centro Nazionale di Coordinamento, di cui è garante il Coordinatore Regionale delle insegnanti del Metodo Billings;
- f) organizza incontri, aggiornamenti e verifiche per le insegnanti del Metodo Billings, secondo le indicazioni ed i compiti stabiliti dal Coordinatore Regionale delle insegnanti del Metodo Billings;
- g) educa i coniugi alla consapevolezza che, solo essi, hanno il diritto di determinare in coscienza la consistenza della propria famiglia, senza subire condizionamenti sociali;
- h) diffonde la convinzione che l'aborto procurato, in ogni sua forma, non attua la paternità responsabile e che la contraccezione e la sterilizzazione contraddicono in modo radicale la dignità della persona;
- i) promuove qualsiasi attività richiesta per il bene reciproco dei membri, ed organizza programmi formativi e ricerche di tipo educativo e scientifico, anche in collaborazione con altre associazioni o enti che ne condividano i fini.

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 5

L'Associazione si sostiene mediante le quote associative di adesione ed annuali ed ogni altro contributo di Enti e Privati a favore delle iniziative che essa svolge, secondo quanto permesso dal D. Lgs. 117/2017, art. 7.

Art. 6

L'Associazione chiude il proprio esercizio finanziario al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 7

(Ammissione associati)

Possono essere associati dell'Associazione coloro che ne condividono gli scopi impegnandosi, in particolare, a non promuovere e a non consigliare l'aborto procurato, la contraccezione e la sterilizzazione.

Gli associati sono tenuti ad osservare lo Statuto.

Gli associati possono essere fondatori, ordinari ed onorari.

- a) Sono associati fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione, e coloro che aderiranno all'Associazione entro un mese dalla Costituzione della stessa.
- b) Sono associati ordinari gli associati di diritto, ossia il Coordinatore Regionale delle insegnanti del Metodo Billings, le insegnanti "esperte" del Metodo Billings (in possesso di diploma validamente riconosciuto) che ne facciano richiesta, nonché coloro che, a loro domanda ed accettando le finalità e lo Statuto del Centro, saranno ammessi dal Direttivo.

- c) Sono associati onorari coloro che per motivi particolari sono designati tali dal Consiglio Direttivo.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda dell'interessato, ratificata dalla Assemblea nella prima riunione utile. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

Il consiglio direttivo deve entro 30 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

In caso di mancata ammissione il diniego motivato può diventare oggetto di ricorso davanti all'assemblea o ad organo da essa designato ai sensi dell'art. 23, comma 3 del D. Lgs. 117/2017.

L'ammissione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso (art. 11) e le condizioni espresse all'art. 8.

Ogni associato ha diritto in Assemblea ad un solo voto.

Gli associati fondatori ed ordinari sono tenuti a versare la quota annuale determinata dal Consiglio Direttivo.

Art. 8

(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde:

- a) per dimissioni volontarie;
- b) per espulsione deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei componenti, per gravi motivi, salvo il rispetto del contraddittorio;
- c) per causa di morte;
- d) per mancato pagamento della quota sociale oltre il quarto mese dalla conclusione dell'esercizio e su espressa delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 9

(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- votare in Assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati purché in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio d'esercizio, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art.36;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.;

Gli associati dell'organizzazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

La quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile né rimborsabile.

Art. 10

(Volontario e attività di volontariato)

L'associato svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Art. 11

(Recesso dell'associato)

Ogni associato può recedere dall'Associazione notificando la propria decisione per iscritto. Il recesso ha effetto immediato.

Gli associati dimissionari, o espulsi per delibera del Consiglio Direttivo, non potranno rivendicare restituzioni di quote e non avranno alcun diritto patrimoniale in quanto ogni apporto deve restare destinato ai fini associativi, né alcun diritto di altra natura nei confronti dell'Associazione.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 12

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Consulente ecclesiastico;
- d) il Coordinatore Regionale delle insegnanti del Metodo Billings, associato di diritto dell'Associazione;
- e) Organo di controllo;
- f) Organo di revisione.

Le cariche Associative, da conferirsi esclusivamente agli associati, sono gratuite. È dovuto solo il rimborso delle eventuali spese sostenute per l'espletamento degli incarichi. La durata delle cariche è di tre anni.

Art. 13

(Assemblea degli associati)

L'assemblea è composta da tutti gli associati ed è l'organo sovrano.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta.

In ogni caso non sono ammesse più di due deleghe per singolo associato.

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno.

L'Assemblea straordinaria viene convocata per deliberare modifiche allo statuto o per decretare lo scioglimento dell'associazione.

Art. 14

(Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea ordinaria:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;

- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale predisposti dal Consiglio Direttivo
- approva i programmi proposti dal Consiglio Direttivo
- esamina e delibera sulle materie sottoposte al Consiglio Direttivo o proposte da almeno il 25% degli associati
- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, dopo averne determinato il numero;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- propone al Centro Nazionale di Coordinamento del Metodo Billings, persone idonee per l'incarico di Coordinatore Regionale delle insegnanti del Metodo Billings, di norma individuate tra le insegnanti del metodo stesso
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'assemblea straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- delibera lo scioglimento e conseguente devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;

Art. 15

(Convocazione)

L'Assemblea, ordinaria oppure straordinaria, è inoltre convocata quando il Consiglio direttivo lo ritenga necessario o su richiesta di almeno il 25% degli associati. Ove il Presidente non provveda entro 30 giorni, gli associati richiedenti potranno convocare direttamente l'Assemblea

All'occorrenza vengono nominati due scrutatori.

Art. 16

(Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita:

- a) in prima convocazione con la presenza di almeno il 50% più uno degli associati, presenti in proprio o per delega;
- b) in seconda convocazione con la presenza di almeno il 15% degli associati presenti in proprio o in delega.

Le delibere dell'Assemblea ordinaria sono valide, sia in prima che in seconda convocazione, se assunte con il voto favorevole di almeno il 50% più uno dei presenti.

Art. 17

(Assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita:

- a) in prima convocazione, con la presenza di almeno i due terzi degli aventi diritto al voto;
- b) in seconda convocazione con la presenza di almeno il 30% più uno degli aventi diritto al voto.

Le delibere dell'Assemblea straordinaria sia in prima che in seconda convocazione sono valide se sono assunte col voto favorevole del 50% più uno dei presenti.

La delibera di scioglimento dell'associazione è approvata con il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ degli associati, nominando in tal caso uno o più liquidatori; è fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità sentito l'Organismo di controllo preposto secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs 117/2017

Art. 18

(Il Consiglio Direttivo)

Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'organizzazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 9 (nove) membri eletti dall'Assemblea fra gli associati, previa determinazione del loro numero, a cui si aggiungono di diritto il Coordinatore Regionale delle insegnanti del Metodo Billings (se non è già stato eletto dall'Assemblea tra i membri del Consiglio Direttivo) ed il Consulente Ecclesiastico ai sensi degli articoli 27 e 28. I componenti del Consiglio Direttivo devono essere, a maggioranza, Insegnanti del Metodo Billings in possesso, al momento dell'elezione, di diploma validamente riconosciuto ai sensi del successivo art. 28.

Art. 19

Il Consiglio Direttivo viene convocato, senza alcuna formalità, dal Presidente ogni volta che lo ritenga necessario e lo richieda almeno un terzo dei suoi membri.

Art. 20

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri.

Art. 21

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, con facoltà di compiere tutti gli atti che si ritengano opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi associativi, esclusi soltanto quelli che la legge ed il presente Statuto riservano in modo tassativo all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo, in particolare:

- a) amministra l'organizzazione,
- b) attua le deliberazioni dell'assemblea,
- c) predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- d) stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- e) cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- f) è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore,
- g) delibera l'ammissione ad associato di coloro che ne facciano richiesta, accertando l'adesione del richiedente allo spirito ed alle finalità dell'Associazione;
- h) decide l'espulsione dell'associato per gravi motivi, salvo il rispetto del contraddittorio o per mancato pagamento della quota sociale come indicato all'art. 8 lettera d;
- i) elegge fra i propri membri il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Vice Segretario;
- j) determina l'ammontare della quota associativa annuale;

- k) predispone il progetto del bilancio preventivo e di programma annuale, nonché il progetto di bilancio consuntivo e di relazione sull'attività svolta dall'Associazione e li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- l) ratifica gli atti di ordinaria amministrazione di propria competenza, assunti dal Presidente in via di urgenza;
- m) il Consiglio Direttivo può convocare un consulente specifico soltanto a scopo consultivo.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 22

Qualora venga a mancare, per qualsiasi motivo, un membro del Consiglio Direttivo, questo verrà sostituito dal primo dei non eletti. Il nuovo membro scadrà contemporaneamente agli altri.

Art. 23

(Il Presidente)

Il Presidente:

- a) rappresenta legalmente l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, firma gli atti ed i documenti dell'Associazione che la impegnano verso l'esterno, anche disgiuntamente al Segretario per quelli che hanno rilevanza economica finanziaria, regolarmente approvati dal Consiglio Direttivo;
- b) convoca l'Assemblea degli Associati, convoca e presiede il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione dei mandati dell'Assemblea e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- c) nell'ambito dell'ordinaria amministrazione può prendere, in caso di urgenza e di necessità, decisioni di competenza del Consiglio Direttivo sottoponendole allo stesso per la ratifica nella sua prima riunione.

Art. 24

(Il Vice Presidente)

Il Vice Presidente sostituisce a pieno titolo il Presidente in caso di assenza o impedimento dello stesso.

Art. 25

(Il Tesoriere)

Il Tesoriere appone la propria firma, anche disgiuntamente al Presidente, in tutte le operazioni di carattere patrimoniale - finanziario, regolarmente approvate dal Consiglio Direttivo e cura la tenuta dei libri sociali e contabili richiesti.

Art. 26

(Il Segretario)

Il Segretario coadiuva il Consiglio nella redazione del verbale e nella comunicazione con l'Assemblea e gli enti terzi

Art. 27

(Il Consulente Ecclesiastico)

Il Consulente Ecclesiastico garantisce che l'operato dell'Associazione sia consono al Magistero della Chiesa Cattolica. Fa parte di diritto del Consiglio Direttivo e partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo con funzione consultiva. È nominato dall'Ordinario Diocesano.

Art. 28

(Il Coordinatore Regionale)

Il Coordinatore Regionale delle insegnanti del Metodo Billings è nominato dal Centro Nazionale di Coordinamento del Metodo Billings.

È il responsabile della Scuola di Formazione delle Insegnanti del Metodo Billings, del rilascio dei diplomi, nonché del rinnovo biennale dell'abilitazione all'insegnamento.

Fa parte di diritto del Consiglio Direttivo e partecipa alle sue riunioni. Il suo parere favorevole è indispensabile per la ratifica di tutte le delibere del Consiglio Direttivo che riguardino la formazione e l'aggiornamento delle Insegnanti del Metodo Billings. Può rendere nulle in modo motivato le delibere del Consiglio Direttivo stesso, qualora si rivelassero in contrasto con le direttive del Centro Nazionale di Coordinamento.

Ha l'incarico di tenere il collegamento tra il Centro Ligure Metodo Billings ed il Centro Nazionale di Coordinamento, onde gli compete il rimborso di eventuali spese sostenute per svolgere tale compito, come è previsto dall'art. 10.

Dura in carica fino a sue dimissioni o comunque fino a revoca da parte del Centro Nazionale di Coordinamento che l'ha designato.

Il Coordinatore Regionale delle insegnanti del Metodo Billings, in quanto associato, può essere eletto alle varie cariche associative.

Art. 29

(Organo di controllo)

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato dall'Assemblea qualora si verifichino le condizioni previste all'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta la correttezza del bilancio sociale
- opera come Organo di Revisione legale dei conti quando ne sussistano le condizioni; in tal caso tutti i suoi membri devono essere iscritti all'albo dei revisori legali dei conti.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 30

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;

- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e sue modificazioni

Art. 31

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 32

(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione.

Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 33

(Bilancio sociale)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Art. 34

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

Art. 35

(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 36

(Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'organizzazione, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

Art. 37

(Norme finali)

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia di volontariato ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 38

(Norma transitoria)

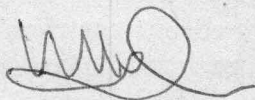
Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtis medesimo.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Genova, 06/11/2020

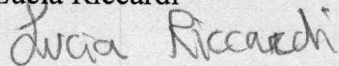
Il Presidente dell'Associazione C.Li.M.B.

Vittorio Boero



Il Presidente dell'Assemblea straordinaria

Lucia Riccardi



Il Segretario dell'Assemblea straordinaria

Francesca Benzo

